



**Regolamento Certificazione – Requisiti Tecnici
Servizi degli Istituti di Vigilanza Privata e dei Centri di Monitoraggio e
di Ricezione Allarmi - UNI 10891 e UNI 50518**

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

Rev	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	22.03.2022
1	Integrazioni per rilievi Analisi documentale ACCREDIA modificati i paragrafi: 3; 5; 6; 6.1; 6.2.1.1; 6.2.1.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.10; 7.1; 8; 9.1	30.06.2022
2	Recepimento Circolare Tecnica di ACCREDIA DC N° 30/2022 - Prot. DC2022OC059 del 31.08.2022 Modificato paragrafo 6.10	08.09.2022
3	Recepimento Circolare Tecnica di ACCREDIA DC N°40/2022 contestualmente del nuovo Decreto del Capo della Polizia Prot. 557/PAS/013525/10089.D(1) REG.2 del 12.10.2022 modificati paragrafi 3; 6; 6.4	25.10.2022
4	Recepimento Circolare Tecnica di ACCREDIA DC N°31/2023 - Indicazioni per il recepimento della Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/004321/100891.D(1) del 4.4.2023 e ulteriori indirizzi, modificati paragrafi 3; 6.5 – aggiunto pragrafo 9.1	12.07.2023
5	<u>Eliminata la data di scadenza di validità annuale</u>	<u>11.03.2024</u>

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO

COPIA CONTROLLATA

COPIA NON CONTROLLATA

**È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL**

INDICE

1. Scopo e Validità	3
2. Definizioni, Acronimi e Sinonimi.....	3
3. Riferimenti	3
4. Campo di Applicazione.....	4
5. Iter di Certificazione.....	4
6. Attività di Audit	5
6.1. AUDIT PRELIMINARE	6
6.2. AUDIT INIZIALE	6
6.2.1. AUDIT INIZIALE SECONDO LA NORMA UNI 10891	7
6.2.1.1. Audit di Primo Stage (S1) secondo la norma UNI 10891.....	7
6.2.1.2. Audit di Secondo Stage (S2) secondo la norma UNI 10891.....	8
6.2.2. AUDIT INIZIALE SECONDO LA NORMA UNI CEI EN 50518.....	9
6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA	10
6.4. AUDIT DI RINNOVO.....	11
6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO	13
6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI	13
6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO.....	14
6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE	14
6.9. AUDIT DA REMOTO	15
6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE	15
7. Classificazione e Gestione Rilievi.....	16
7.1. NON CONFORMITÀ.....	16
7.2. NON CONFORMITÀ MINORI	17
7.3. RACCOMANDAZIONI	18
8. Emissione e Validità del Certificato	18
9. Eventuali Requisiti Aggiuntivi.....	19
9.1. CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI DALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	19
9.2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.....	19
10. Note di Approvazione del Regolamento	19

1. SCOPO E VALIDITÀ

Scopo del presente documento è definire e stabilire i requisiti tecnici per l'iter e le regole per la gestione, il rilascio, la sorveglianza della Certificazione e i Servizi degli Istituti di Vigilanza privata e dei Centri di monitoraggio e di ricezione allarmi (nel seguito semplicemente Istituti di Vigilanza Privata/Istituti - rispettivamente secondo la norma UNI 10891 e la norma UNI CEI EN 50518) che offrono servizi di vigilanza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il presente documento è da considerarsi supplementare, e quindi non sostitutivo, a quanto definito nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

Pertanto, ai fini della completa regolarizzazione del rapporto contrattuale, è richiesto all'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione di procedere all'accettazione di entrambi i succitati Regolamenti secondo le modalità allo scopo stabilite nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI

Le definizioni utilizzate dal presente documento sono quelle riportate nelle norme di riferimento.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del Regolamento Certificazione, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi per la certificazione dei Sistemi di Gestione Istituti di Vigilanza Privata/Istituti ed i servizi ad essi collegati, sono di seguito riportati, anche se non a titolo esaustivo:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali"
- ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
- Regolamenti e prescrizioni degli Organismi di Accreditamento
- Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli organismi di certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12)
- ISO Guide 73, Risk management - Vocabulary
- UNI 10891 Istituti di Vigilanza Privati: Requisiti
- UNI CEI EN 50518 Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme
- UNI EN ISO 19001 Linee Guida per gli audit di sistemi di gestione
- Circolari Tecniche di ACCREDIA specifiche per lo schema di certificazione
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 399/93
- Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come successivamente modificato e integrato dall'art.4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n.101
- Regolamento di Esecuzione al TULPS – R.D. 6.5.1940 nr. 635 e s.m.i.;
- Legge 1° aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
- Decreto del Ministro dell'Interno n. 269/2010 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e s.m.i ed i relativi Allegati
- D.M. 56/2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché' dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".
- Decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, n.115 "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconosci-

mento degli organismi di certificazione indipendente"

- D.M. 154/2009 sulla Sicurezza Sussidiaria
- Legge 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- D.M. 06/10/2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94" e s.m.i.
- Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015 e relativi Allegati e modifiche
- DM 13.8.2019 "Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi».
- DM 139 del 07.11.2019 "Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria"
- DM 85 del 29.01.1999 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza"
- Decreto del Capo della Polizia Prot. 557/PAS/013525/10089.D(1) REG.2 del 12.10.2022 che sostituisce le Tabelle 1bis e 2 bis allegate al Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015, così come modificato in data 11 dicembre 2020
- Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/004321/100891.D(1) del 4.4.2023
- Ogni altro riferimento legislativo applicabile al servizio verificabile sul sito www.poliziadistato.it.

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

Altri riferimenti sono presi in considerazione da parte di SI CERT ITALY srl e sono esplicitati all'interno delle pertinenti Procedure Operative interne, che all'occorrenza sono rese disponibili a chi ne facesse esplicita richiesta.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del Regolamento Certificazione si riferisce alle certificazioni in accordo alle norme UNI 10891 e UNI CEI EN 50518 rispettivamente degli Istituti di Vigilanza privata e dei Centri di monitoraggio e di ricezione allarme che offrono servizi di vigilanza privata con garanzia dei risultati in conformità alle norme di riferimento e che ne facciano richiesta e si impegnano ad osservare quanto in esso definito e riportato, e descrive le modalità operative applicate da parte di SI CERT ITALY srl.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per l'erogazione delle attività di seguito riportate, ed in particolare per la pianificazione delle attività di Audit presso gli Istituti, SI CERT ITALY srl si conforma alle guide IAF (ad esempio IAF MD1, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11), ai Regolamenti e Schemi di ACCREDIA e a quanto espressamente previsto dall'allegato A e B al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 (es. aumenti di tempi nelle percentuali previste per ogni classe funzionale autorizzata in licenza). Tali documenti sono disponibili sui siti www.iaf.nu, www.accredia.it, www.european-accreditation.org e www.poliziadistato.it. In particolare, per quanto riguarda i requisiti minimi relativi alla durata delle attività di Audit, è necessario tenere anche conto dei tempi aggiuntivi in termini di giorni/uomo secondo quanto previsto dallo Schema di Accreditamento allo scopo predisposto da ACCREDIA.

Tutti gli Istituti che ne facciano richiesta possono accedere ai servizi offerti da SI CERT ITALY srl, purché siano in regola con le leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi oggetto del Regolamento Certificazione.

In accordo secondo quanto riportato nel D.M. 115/2015, per procedere con l'iter di certificazione:

- l'Istituto dovrà dimostrare di essere conforme alla/e norma/e di riferimento ed alla legislazione vigente (D.M. 269/2010, D.M. 115/2014, D.M. 56/2015, D.C.P. del 24.02.2015);
- l'Istituto di Vigilanza privata deve essere già in possesso della Licenza Prefettizia all'esercizio delle attività (ex art. 134 del TULPS);
- In fase di primo rilascio della Licenza Prefettizia all'esercizio delle attività (ex art. 134 del TULPS), l'Istituto di Vigilanza deve presentare alla Prefettura, entro 6 mesi dal rilascio della licenza, il certificato rilasciato da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio della licenza non sia stato ancora rilasciato il certificato, SI CERT ITALY srl rilascia una dichiarazione circa lo stato di avanzamento e le motivazioni della mancata conclusione del processo di certificazione che potrà essere presentata dall'Istituto di Vigilanza;
- l'Istituto deve predisporre un sistema di gestione documentato per rispondere ai requisiti della/e norma/e di riferimento e disporre di un professionista della security qualificato/ certificato;
- l'organismo di certificazione deve verificare tutte le sedi e tutte le centrali di telecontrollo nell'arco del triennio di validità della certificazione.

In particolare, per gli Istituti di Vigilanza privata da certificare secondo la norma UNI 10891, se dispongono di più sedi (*multisite*), ogni anno deve essere verificata la sede principale scritta in licenza; tutte le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nei 3 anni (verifica iniziale/rinnovo e due sorveglianze), compresi i punti di supporto logistico non presidiati da personale, i quali soddisfano, per caratteristiche, attrezzature e ubicazioni, esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio ove, ad esempio, vengono semplicemente ricoverati i mezzi di locomozione dell'Istituto di Vigilanza, custodite adeguatamente le dotazioni e gli equipaggiamenti delle guardie giurate le quali vi possono accedere autonomamente, secondo le regole definite dall'Istituto stesso. Resta fermo che i punti di supporto logistico non presidiati, devono essere dotati, al pari della sede operativa principale o di altre sedi operative secondarie, di impianti a norma (es. impianto elettrico, messa a terra, antincendio, impianto di videosorveglianza, impianto antintrusione ecc.) e che SI CERT ITALY srl ne verifica la sussistenza della documentazione a supporto delle conformità degli stessi, in fase di Stage 1 ovvero di verifica iniziale condotta presso la sede principale dell'Istituto di Vigilanza. Si sottolinea che tali locali, in quanto non presidiati, non rientrano nel contenuto del certificato ma che in ogni caso vengono verificati in campo nell'ambito dei campionamenti delle classi funzionali e dei servizi nell'arco del triennio di certificazione.

Inoltre, se i punti di supporto logistico non presidiati da personale non sono presenti in licenza e neanche nel progetto organizzativo e tecnico operativo, SI CERT ITALY srl eleva un rilievo nei confronti del titolare di licenza per non averne comunicato l'esistenza nel progetto organizzativo e nella domanda di rilascio licenza. Tale circostanza viene comunicata da SI CERT ITALY srl alla Prefettura e Ministero dell'Interno.

Mentre, per i centri di monitoraggio da certificare secondo la norma EN 50518, non si applicano campionamenti; occorre verificare tutte le centrali/centri di monitoraggio oggetto della certificazione in ciascun audit.

SI CERT deve verificare tutte le classi funzionali campionando i servizi previsti con osservazione diretta. I servizi non oggetto di osservazione diretta devono essere però valutati almeno su base documentale. Nel caso in cui SI CERT ITALY non riuscisse a verificare con osservazione diretta durante l'erogazione del servizio alcuni servizi o alcune classi funzionali di servizi, segnala questa criticità alla Prefettura per le valutazioni di competenza.

6. ATTIVITÀ DI AUDIT

Gli Audit devono essere condotti "in campo" (ossia presso la sede dell'Organizzazione/Istituto).

Prima dell'esecuzione di ogni Audit, SI Cert comunica all'Organizzazione i nomi del Gruppo di Audit che condurrà la valutazione e nello stesso momento indica l'eventuale documentazione che dovrà essere resa disponibile al Gruppo.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit che hanno rilevanza nell'efficace funzionamento dei processi e delle attività rilevanti del Sistema stesso. In particolare, la Direzione, a cui si deve aggiungere il Responsabile del Sistema di Gestione, deve adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato (es. guardie in servizio e piantonamento) per valutare l'applicazione delle regole definite dall'organizzazione, i requisiti contrattuali ed il rispetto dei requisiti cogenti. SI CERT ITALY srl garantisce di svolgere tale attività limitando per quanto possibile l'interferenza con la normale erogazione del servizio.

Per ogni Audit sono previste:

- una riunione iniziale tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione finalizzata alla presentazione delle parti e all'illustrazione delle procedure di Audit;
- l'Audit in campo ed a campione della conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento e della presa in carico delle prescrizioni legali riferibili al campo di applicazione della Certificazione;
- la redazione del rapporto finale (Audit Report) con i risultati e le conclusioni della verifica e l'eventuale pianificazione delle attività successive;
- una riunione di chiusura tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione per illustrare l'esito della verifica e consegnare l'Audit Report.

Durante la riunione di chiusura, ove lo ritenesse necessario, l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Alla riunione di chiusura per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione (il titolare di licenza, l'istitutore, il direttore tecnico o personale a cui sono stati conferiti compiti di gestione anche parziale dell'Istituto

ovvero espressamente delegato), cui si deve aggiungere il Responsabile del Sistema di Gestione.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA incaricato è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl (a meno che la stessa non faccia pervenire prontamente comunicazioni contrarie, come indicato sul documento stesso).

L'Organizzazione, (...) al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI Cert, sottoscrive la registrazione dell'Audit lasciata dal GA incaricato al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando, qualora previsto, la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Il titolare della licenza, ovvero un suo rappresentante, al termine delle attività di Audit sottoscrive il rapporto di Audit ed il Rapporto di eventuali Non Conformità. In caso di Non Conformità e Non Conformità minori, SI CERT ITALY srl effettua entro 5 giorni comunicazione obbligatoria alla Prefettura competente e al Ministero dell'Interno circa eventuali criticità riscontrate.

Eventuali rilievi che dovessero emergere al termine dell'Audit devono essere presi in carico dall'Organizzazione e la loro gestione comunicata a SI CERT ITALY srl (tramite le modalità indicate nell'Audit Report in funzione della tipologia del rilievo). Quest'ultimo deve essere approvato dal Responsabile del Gruppo di Audit prima di proseguire con le successive fasi del processo di Certificazione.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve ed alla risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 24 ore dalla fine dell'attività di Audit o alla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

Nel corso dell'Audit sono anche verificati l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl e degli OdA qualora fossero già nelle disponibilità dell'Organizzazione in accordo a quanto previsto nel Regolamento dell'Uso del Marchio.

Oltre ai criteri generali di conduzione degli audit, la valutazione in campo è condotta con il supporto di:

- TABELLA 1bis_rev.01 Check list Istituti di vigilanza privata ai sensi della UNI 10891:2022, DM 269/2010 s.m.i., DM 115/2014, D.C.P. del 24.02.2015 All. A;
- TABELLA 2bis rev.01 Check list Centri di Monitoraggio e ricezione allarme ai sensi della UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i., DM 115/2014, D.C.P. del 24.02.2015 All. B

In occasione di ogni audit (iniziale, sorveglianza e rinnovo) dovrà sempre essere valutata (fornendo adeguate informazioni nel rapporto di audit) la completezza e correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione/Istituto e dello scopo di certificazione.

6.1. AUDIT PRELIMINARE

Prima dell'Audit Iniziale è possibile effettuare un Audit preliminare (Pre-Audit), indipendente dall'iter di certificazione.

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell'Organizzazione/Istituto prima dell'Audit di Certificazione dello stesso, in relazione ai requisiti della/e norma/e di riferimento e di identificare quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell'Initial Audit. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell'Organizzazione/Istituto alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Può essere condotto un solo Pre-Audit per ogni Richiesta di Certificazione avente una durata proporzionale alle dimensioni dell'Organizzazione/Istituto.

In caso in cui vengano constatati eventuali scostamento alla legge/normativa di riferimento, SI CERT ITALY S.R.L. ne dà comunicazione alla Prefettura di competenza e al Ministero dell'Interno per le valutazioni di competenza.

6.2. AUDIT INIZIALE

Tale Audit è finalizzato al rilascio della certificazione ed è condotto dal Gruppo di Audit (GA), individuato in sede di riesame della domanda,

secondo la pianificazione allo scopo concordata.

6.2.1. Audit Iniziale secondo la norma UNI 10891

Per gli Istituti di vigilanza che richiedono il primo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, l'audit iniziale è volto a dimostrare, dal punto di vista documentale ed organizzativo, la conformità ai requisiti dettati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010 ed ai requisiti della norma di riferimento.

Per gli Istituti già autorizzati, l'audit iniziale è volto a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità dei requisiti dettati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010 ed ai requisiti della norma di riferimento.

L'Audit iniziale è condotto in due fasi (Audit di Stage 1 e Audit di Stage 2), la cui durata ed estensione dipendono dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'Istituto. Tali audit sono sempre effettuati presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Per il calcolo dei tempi di audit si applica la Tabella 1 del MD05 (IAF) per lo schema qualità, tenendo in considerazione il tempo da impiegare off site (20%) ed una riduzione fissa del 30%. Sono presi in considerazione tutti gli addetti, comprese le guardie giurate dipendenti, per il tempo effettivamente impiegato (considerando ad es. part-time e straordinari).

Ai tempi di audit di cui sopra, occorre aggiungere un valore del 5% per ogni classe funzionale (come definite nell'Allegato A del Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015) cui il certificato fa riferimento, nel caso di servizi di:

- Classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
- Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
- Classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

ovvero aggiungere un valore del 10% per ogni classe cui il certificato fa riferimento, nel caso di servizi di:

- Classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- Classe E: servizi di custodia e deposito valori.

Ai tempi di audit di cui sopra, inoltre, occorre aggiungere un valore di una giornata/uomo per ogni sede secondaria oggetto di verifica. È consentito applicare il documento MD11 per gli audit di sistemi di gestione integrati, qualora ne ricorrano le condizioni.

6.2.1.1. Audit di Primo Stage (S1) secondo la norma UNI 10891

Questo Audit è effettuato secondo la comunicazione inviata da SI CERT ITALY srl all'Istituto ed ha lo scopo di verificare i requisiti degli allegati A, B e C del Decreto del Ministero degli interni n. 269/2010, la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione, predisporre in sintonia con l'Organizzazione il successivo Audit di Certificazione (Audit di Secondo Stage - S2) e fornire al Gruppo di Audit un'esatta situazione delle attività e dei siti da sottoporre a certificazione.

Le risultanze dello Stage 1 Audit saranno documentate nell'Audit Report e comunicate all'Organizzazione dal Gruppo di Audit, compresa l'identificazione di ogni rilievo che nello Stage 2 Audit potrebbe essere classificato come Non Conformità, e quindi, concordare/pianificare con l'Organizzazione/Istituto il prosieguo delle attività, definendo in particolare la data per l'esecuzione dell'Audit S2 ed individuando i turni di lavoro, le eventuali sedi e gli eventuali siti operativi esterni coinvolti dall'Audit S2, precedentemente comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta/accettazione offerta economica.

In accordo a quanto espressamente previsto dall'allegato A al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2014 sezione "Verifica Iniziale", si precisa che sino a quando la verifica dei requisiti di cui agli allegati A, B, C del DM 269/2010 e s.m.i. non ha esito positivo (assenza di non conformità) non si può condurre l'Audit di Secondo Stage (S2).

In definitiva, in verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla violazione di requisiti legislativi) per violazione, anche episodica di un requisito normativo di cui allegati A, B e C del D.M. 26/2010 e al Disciplinare Capo della Polizia; l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.

La validità dei contenuti dell'Audit di S1 è pari a 6 mesi a partire dalla data di chiusura dello stesso. Nel caso in cui non sia possibile eseguire

l'Audit S2 o nel caso in cui non siano stati risolti i rilievi entro i 6 mesi, si deve ricominciare l'iter, ripartendo dall'Audit S1.

6.2.1.2. Audit di Secondo Stage (S2) secondo la norma UNI 10891

L'Audit di Secondo Stage (S2) è eseguito soltanto ad esito positivo dell'Audit S1 ed è effettuato secondo la pianificazione concordata con l'Organizzazione alla fine dell'Audit S1 ed ha lo scopo di valutare la conformità dell'Istituto rispetto ai requisiti della UNI 10891 ed a quelli definiti negli Allegati D, F e F.1 "Requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza e Regole Tecniche dei Servizi" del Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010 relativi ai servizi da certificare. In assenza della certificazione UNI CEI EN 50518 sarà oggetto di audit anche la conformità all'Allegato E del Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010.

Oltre quanto già riportato al paragrafo 6, durante lo Stage 2 Audit è prevista la valutazione che:

- siano stati presi in carico e risolti i Rilievi emersi durante lo Stage 1 Audit;
- l'Organizzazione/Istituto attui le proprie politiche, obiettivi e procedure;
- il Sistema di Gestione sia conforme a tutti i requisiti dello standard di riferimento (ed alle eventuali linee guida che si è deciso di integrare), agisca nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e stia raggiungendo gli obiettivi di politica dell'Organizzazione/Istituto;
- sia adeguato e proattivo il comportamento dell'Organizzazione/Istituto, nell'ambito di eventuali iter autorizzativi o prescrizioni che non siano risultati completati al momento dello Stage 1 Audit;
- siano disponibili e sufficienti le informazioni che consentano di confermare il campo di applicazione;
- l'Organizzazione/Istituto tenga sotto controllo i processi compresi nel campo di applicazione.

Durante l'Audit Stage 2 dovranno essere verificate tutte le classi funzionali (come definite nell'Allegato A del Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015) oggetto della certificazione, campionando i servizi da verificare previsti in ciascuna classe con osservazione diretta durante l'erogazione del servizio.

Durante l'osservazione dei servizi è necessario intervistare il personale operativo (es. guardie in servizio di piantonamento) per valutare l'applicazione delle regole definite, i requisiti contrattuali ed il rispetto dei requisiti cogenti (questa attività, comunque, deve essere svolta limitando per quanto possibile l'interferenza con la normale erogazione del servizio; a tal fine, se opportuno, l'intervista potrà essere effettuata immediatamente prima o dopo lo svolgimento del servizio). Si precisa che l'osservazione diretta, nel caso di servizi di cui alla Classe B (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme), può avvenire osservando la gestione degli eventi attraverso la centrale.

I servizi che non sono osservati direttamente devono essere verificati su base documentale. Il turno notturno è sottoposto ad audit qualora i servizi da campionare, secondo le regole previste dal disciplinare, non siano verificabili durante i turni diurni.

Nel caso in cui SI CERT ITALY non riuscisse a condurre audit su alcuni servizi o alcune classi funzionali di servizi, segnala questa criticità alla Prefettura per le valutazioni di competenza.

Per il servizio di "trattamento del denaro" in quanto compreso nel servizio "deposito e custodia valori" non è richiesta l'osservazione diretta e non deve essere inserito nello scopo del certificato. L'audit sul servizio di "deposito e custodia valori" deve essere condotto considerando anche le lavorazioni connesse ai valori depositati e custoditi.

A conclusione dell'Audit, il GA predisponde il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione/Istituto dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

In caso di Non conformità collegate alla violazione dei requisiti legislativi per violazione di un requisito normativo di cui agli allegati A, B e C del D.M. 269/2010 e con particolare riferimento a quanto indicato nella tabella 3 del Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24.02.2015, oltre alla definizione dei trattamenti ed azioni correttive, l'organizzazione dovrà provvedere anche

all'attuazione delle relative azioni correttive definite prima dell'emissione del certificato, non essendo possibile rilasciare il certificato con una Non conformità aperta. L'eventuale presenza di non conformità inerenti alla UNI 10891, ovvero dei requisiti di cui all'allegato D al DM 269/2010 e s.m.i. devono essere chiuse e verificate da SI CERT ITALY srl prima dell'emissione del certificato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit S2, esso deve essere ripetuto.

(...)

6.2.2. Audit Iniziale secondo la norma UNI CEI EN 50518

L'audit iniziale si svolge in una sola fase ed ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione/Istituto e valutare la conformità dell'Organizzazione/Istituto rispetto ai requisiti della UNI EN 50518 ed a quelli definiti nell'Allegato E "Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni" del Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010, relativi alla tipologia di centrale oggetto di audit. Durante l'audit, inoltre, deve essere accertata l'esistenza delle verifiche obbligatorie eseguite dall'Ispettorato del MISE (o, quantomeno, dell'istanza/riciesta presentata al competente ufficio per la loro esecuzione).

L'audit ha luogo presso il Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme ed eventuali altri siti in cui si svolgono attività o processi correlati alla gestione del Centro stesso. Esso è finalizzato al controllo dei requisiti del Centro di monitoraggio, delle procedure documentate e delle modalità di attuazione delle stesse in conformità ai requisiti di certificazione.

Ai fini dell'audit di valutazione è necessario che il Centro di monitoraggio disponga di documenti con i seguenti contenuti:

- documentazione tecnica relativa alla parte dell'edificio che ospita il Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme in cui sono indicati tutti i requisiti minimi prescritti dalla norma UNI CEI EN 50518;
- analisi dei rischi di cui al capitolo 6 della norma UNI CEI EN 50518;
- prescrizioni tecniche così come previste dalla norma UNI CEI EN 50518;
- procedure e requisiti per il funzionamento come previsto dalla norma UNI CEI EN 50518.

Nel calcolo dei tempi di audit in audit iniziale, per ogni Centro di monitoraggio da certificare dovranno essere impiegate minimo 1,5 giornate/uomo. Non si applicano riduzioni salvo quanto previsto dal documento IAF MD11 per gli audit di sistemi di gestione integrati, qualora ne ricorrano le condizioni.

A conclusione dell'audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione/Istituto dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

In audit iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo (Non Conformità maggiore) aperto collegato alla violazione di un requisito normativo (D.M. 269/2010 ed altri dispositivi ad esso correlati; normativa tecnica cogente); l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit in campo, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione/Istituto dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo

della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione per la certificazione, è emesso il certificato.

Il certificato ha validità triennale a partire dalla data della decisione per la certificazione e durante il periodo di validità è sottoposto, secondo le modalità di seguito riportate, a 2 verifiche, denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità.

Apposito Programma delle Sorveglianze è riportato all'interno del Rapporti di Audit ed è tenuto aggiornato ad ogni Audit effettuato nel periodo di validità della certificazione.

Alla scadenza è eseguito uno specifico Audit (audit di rinnovo) per rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio. Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Per entrambi gli schemi di certificazione all'art. 6 punto 3 del DM 115/2014 è previsto che la certificazione di conformità ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima Sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda Sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Le attività sono intraprese in tempo utile (40 giorni prima) per poter gestire le eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nel corso degli audit.

Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); è possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.

(...)

Nell'eventualità lo ritenga necessario, il GA durante lo svolgimento della Audit di Sorveglianza può andare a verificare anche requisiti e/o aspetti non previsti nel programma iniziale o nella pianificazione comunicata all'Organizzazione/Istituto.

A riguardo occorre tenere presente che, per gli Istituti di vigilanza certificati secondo la norma UNI 10891, devono essere verificate con osservazione diretta tutte le classi funzionali dei servizi almeno due volte e verificate con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta nel primo ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni Audit di Rinnovo). Nei successivi cicli di certificazione è sufficiente verificare con osservazione diretta tutti i requisiti almeno una volta. In mancanza della possibilità della verifica della effettiva esecuzione di un servizio autorizzato in licenza, SI CERT ITALY srl, non può completare il processo di certificazione, secondo quanto espressamente disposto dal Ministero dell'Interno con la circolare del 19.11.2016.

Non si rende necessaria l'osservazione diretta del servizio "trattamento del denaro" (UNI 10891) essendo compreso nel servizio "deposito e custodia valori" (D.M. 269/2010). Inoltre, il servizio "trattamento del denaro" non deve essere inserito all'interno dello scopo di certificazione. L'audit di "deposito e custodia valori" deve essere condotto considerando anche le lavorazioni connesse ai valori depositati e custoditi.

(...)

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione/Istituto specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione e/o all'organizzazione e/o sedi/siti;
- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;
- processi affidati all'esterno che hanno influenza sulla conformità del servizio realizzato oggetto di certificazione;
- variazioni/modifiche in ordine al livello dimensionale;
- variazioni/modifiche in ordine alle classi e ai servizi autorizzati ovvero comunicati alla prefettura ai sensi dell'art. 257 Ter del Regolamento di esecuzione al TULPS;
- variazioni/modifiche delle sedi operative principali e secondarie;
- variazione/modifiche degli ambiti territoriali.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per poter definire le attività dell'Audit Iniziale, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette nuova offerta economica (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali").

L'Audit di Sorveglianza ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni dell'Organizzazione/Istituto, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'Organizzazione/Istituto al momento dell'Audit.

Per la durata degli audit di sorveglianza in riferimento alla UNI 10891, si applicano i criteri indicati nel documento IAF MD05 (1/3 dei tempi definiti per l'audit iniziale).

Per la durata degli audit di sorveglianze in riferimento alla UNI CEI EN 505181, invece, i criteri prevedono che per ogni Centro di monitoraggio certificato dovrà essere impiegata minimo 1 giornata/uomo; per le Centrali di monitoraggio e di sorveglianza certificate secondo la UNI CEI EN 50518 non si applicano campionamenti, occorre sottoporre ad audit tutte le Centrali/centri di monitoraggio certificate. Almeno un audit del ciclo di certificazione deve essere eseguito con breve preavviso (5 giorni lavorativi). È possibile effettuare anche audit senza preavviso.

L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione/Istituto, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione/Istituto.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, e soltanto dopo che eventuali NC siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione/Istituto dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è archiviata.

(...)

6.4. AUDIT DI RINNOVO

L'audit di Rinnovo deve essere effettuato entro la data di scadenza del certificato in vigore e con anticipo sufficiente per poter gestire anche la possibilità, in caso di Non Conformità, ci sia il tempo necessario per valutare l'efficacia del trattamento e deliberarne il rinnovo.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della Audit di Rinnovo della certificazione per un ulteriore triennio, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione/Istituto specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione e/o all'organizzazione e/o siti;
- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;
- processi affidati all'esterno che hanno influenza sulla conformità del servizio realizzato oggetto di certificazione;
- variazioni/modifiche in ordine al livello dimensionale;
- variazioni/modifiche in ordine alle classi e ai servizi autorizzati ovvero comunicati alla prefettura ai sensi dell'art. 257 Ter del Regolamento di esecuzione al TULPS;
- variazioni/modifiche delle sedi operative principali e secondarie;
- variazione/modifiche degli ambiti territoriali.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione/Istituto per il precedente triennio di certificazione, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette apposita offerta economica per il successivo ciclo di certificazione, che è calcolata con i dati in possesso a SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali"). In quest'ultimo caso, per l'Audit di Rinnovo potrebbero essere necessari tempi aggiuntivi, nel caso si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione dell'Organizzazione/Istituto o di altro tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione).

L'Audit di Rinnovo ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni dell'Organizzazione/Istituto, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'Organizzazione/Istituto al momento dell'Audit.

Per la durata dell'audit di rinnovo in riferimento alla UNI 10891, si applicano i criteri indicati nel documento IAF MD05 (2/3 dei tempi definiti per l'audit iniziale).

Per la durata dell'audit di rinnovo in riferimento alla UNI CEI EN 505181, invece, i criteri prevedono che per ogni Centro di monitoraggio certificato dovranno essere impiegate minimo 1,5 giornata/uomo; per le Centrali di monitoraggio e di sorveglianza certificate secondo la UNI CEI EN 505181 non si applicano campionamenti, occorre sottoporre ad audit tutte le Centrali/centri di monitoraggio certificate. Almeno un audit del ciclo di certificazione deve essere eseguito con breve preavviso (5 giorni lavorativi). È possibile effettuare anche audit senza preavviso.

L'Audit di Rinnovo è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione/Istituto, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge un riesame documentale e la verifica degli elementi necessari per il rinnovo della certificazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione/Istituto.

Durante i cicli di certificazione successivi al primo sarà sufficiente verificare con osservazione diretta tutti i servizi almeno una volta.

Nel corso della verifica di rinnovo l'Organizzazione /IDV deve tenere a disposizione e consegnare al GVI i documenti che devono essere obbligatoriamente acquisiti ed espressamente richiamati nella TABELLA 1bis_rev.01 Check list Istituti di vigilanza privata. Si rammenta che la raccolta di tali documenti deve avvenire sia nella fase di Stage 1 (verifica iniziale) che ad ogni rinnovo di certificazione.

L'Audit di Rinnovo ha anche lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione/Istituto nel suo complesso, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante con l'intervento obbligatorio di personale in possesso dei requisiti espressamente richiamati negli allegati A e B del Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione/Istituto dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato. L'audit di rinnovo si conclude con parere favorevole della Funzione deliberante con l'intervento obbligatorio di personale in possesso dei requisiti espressamente richiamati negli allegati A e B del Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015.

Qualora non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore entro i tempi previsti, allora non sarà possibile rinnovare la certificazione né sarà possibile prorogare la validità del certificato, e si procederà con la revoca del Certificato. In quest'ultimo caso l'Organizzazione/Istituto che desidera nuovamente ottenere la Certificazione dovrà riattivare l'iter effettuando un nuovo Audit Iniziale.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione/Istituto dovesse incontrare in seguito

all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO

In seguito di richiesta di estensione del campo di applicazione pervenuta da un'Organizzazione/Istituto certificato, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa.

In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit. Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl o un suo Business Partner, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

Le modalità di gestione di tale Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della estensione della certificazione a cura della Funzione Deliberante e secondo le medesime modalità dell'Audit di Certificazione o di Rinnovo, è emesso il nuovo Certificato con l'ampliamento dello scopo di certificazione per effetto dell'estensione del campo di applicazione.

Nello specifico, dal punto di vista tecnico, nel recepire gli indirizzi forniti con la Circolare del Ministero dell'Interno e dalla Circolare ACCREDIA n°31/2023, l'iter di estensione del certificato avviene come segue:

- a) qualora l'Istituto di Vigilanza manifesti l'intenzione di presentare alla Prefettura di competenza la notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, c.d. SCIA) di estensioni di servizi o di ambiti territoriali, SI CERT ITALY srl – previo l'ottenimento dell'incarico dal cliente per l'estensione dimensionato in accordo al par. 5 dell'Allegato A del D.C.P. del 24.2.2014 - eseguirà l'audit di estensione;
- b) ai fini della valutazione SI CERT ITALY terrà conto di tutti gli elementi necessari per poter esprimere un giudizio di conformità, ovvero: adeguamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo (P.O.T.O.) e del Regolamento di servizio, sussistenza di idonei mezzi e risorse, sussistenza di qualsiasi altra evidenza oggettiva utile a dimostrare la conformità dell'IdV in relazione all'estensione (es.: polizze assicurative e/o fidejussorie, verbali intervento dell'Ispettorato territoriale del MIMIT - ex MiSE - competenze del Security Manager, conformità impianti, DT/GPG per servizi regolati da leggi speciali, etc.);
- c) a esito positivo della valutazione (assenza di NC), SI CERT ITALY srl rilascia il rapporto di audit all'Istituto di Vigilanza con riserva di procedere alla delibera e rilascio del certificato solo dopo aver ricevuto formale evidenza, da parte dell'Istituto, dell'avvenuta notifica (SCIA) alla Prefettura di competenza, corredata di tutti gli allegati riportati nella citata circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023 e del rapporto di audit rilasciato da SI CERT ITALY srl a seguito di preliminare audit di estensione;
- d) al ricevimento dell'evidenza della suddetta notifica (SCIA) presso la Prefettura competente, SI CERT ITALY srl delibera e rilascia il certificato aggiornato inoltrandone copia all'Istituto di Vigilanza e alle Autorità competenti, nei tempi e modalità già sancite dal D.C.P. del 24.2.2015 e ulteriori pertinenti circolari Accredia.

Qualora l'Istituto richieda l'aggiornamento del proprio certificato ai servizi o agli ambiti territoriali estesi, dopo aver già presentato alla Prefettura di competenza la SCIA, SI CERT ITALY srl si attiva per lo svolgimento dell'audit di estensione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i tempi consentiti richiamati nella circolare del Ministero dell'Interno del 4.4.2023.

6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI

Oltre a quanto sopra indicato sono previsti e, all'occorrenza, eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva di effettuare Audit Supplementari non previsti nel Programma delle Sorveglianze nei casi di:

- Non Conformità per le quali il GA ritenga necessaria la verifica della correzione sul campo;
- modifiche significative dell'Organizzazione/Istituto stesso oppure al campo di applicazione del certificato;
- segnalazioni negative sulla stessa Organizzazione/Istituto oppure su quanto oggetto del campo di applicazione;
- scadenza del periodo di sospensione;
- mancata delibera per il rilascio del certificato da parte della Funzione Deliberante;
- variazioni delle norme di riferimento, delle prescrizioni degli Organismi di Accreditamento, del presente Regolamento, qualora tali variazioni non possano essere verificate durante una attività di Audit già inserita nel piano Programma delle Sorveglianze (attività Audit di Sor-

veglanza e/o Rinnovo);

- altre circostanze ritenute abbiano influenza negativa sulla certificazione (incluse segnalazioni derivanti dal Mercato, Terze Parti e valutazione di informazioni di pubblico dominio); in questo caso, gli Audit Supplementari possono avvenire con breve preavviso o senza preavviso (vedi paragrafo 6.7. "Audit con Breve Preavviso");
- qualora siano richiesti dalle pubbliche autorità (es. Prefetture, Questure e Ministero dell'Interno).

Qualora l'Audit Supplementare sia effettuato per la verifica dell'efficacia del trattamento delle Non Conformità ed abbia esito negativo, la Certificazione sarà sospesa fino a che non sia stata valutata l'efficacia del nuovo trattamento, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali la Sospensione si trasformerà in Revoca.

Infine, possono essere effettuati Audit su richiesta di ACCREDIA allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da SI CERT ITALY srl siano conformi alle norme ed ai Regolamenti di riferimento. Tali Audit fanno parte della Attività di Market Surveillance esercitata da ACCREDIA e per i quali si rimanda al successivo paragrafo 6.8 "Audit di market surveillance".

Tali tipologie di Audit sono condotte con gli stessi criteri delle altre attività di Audit e non sono sostitutive degli Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. Infine, a seconda della tipologia di Audit, essi sono a carico di SI CERT ITALY srl oppure dell'Organizzazione/Istituto certificato in accordo al Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni/Istituti già certificati, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato. Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione/Istituto non può ricusare il GA** incaricato. Pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Questo Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione/Istituto certificato dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Sia per gli Istituti di Vigilanza che per i Centri di Monitoraggio e di Ricezione di Allarme, certificati secondo le norme UNI 10891 e UNI EN CEI 50518, almeno una verifica durante il ciclo di certificazione è svolta con breve preavviso (5 giorni lavorativi). Inoltre, secondo quanto stabilito nel Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 di cui all'Allegato B e all'art. 6 del DM 115/2014, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di eseguire Audit senza preavviso.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl (vedi paragrafo successivo).

6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE

Essendo SI CERT ITALY srl un Organismo accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni certificate da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposti da ACCREDIA, Audit denominati di "Market Surveillance" presso l'Organizzazione/Istituto certificato, condotte direttamente da Personale incaricato da ACCREDIA e non da SI CERT ITALY srl. L'Audit si svolge con l'aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04) e alla presenza del Personale dell'Organizzazione (usualmente il solo Responsabile del Sistema di Gestione) e di Personale di SI CERT ITALY srl (se possibile con la partecipazione di un componente del GA che ha condotto l'Audit più recente).

L'Organizzazione oggetto dell'attività di Audit di "Market Surveillance" è scelta direttamente da ACCREDIA, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell'Organizzazione, GA). I costi di tale Audit non sono carico dell'Organizzazione/Istituto, ma addebitati a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'Organizzazione/Istituto rifiuti di effettuare tale l'Audit, SI CERT ITALY srl deve intraprendere l'iter di revoca del certificato.

6.9. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione/Istituto e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni/Istituti che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE

Per il trasferimento dei certificati si applica quanto prescritto da IAF MD02 e dalla circolare di Accredia del 17.11.2017 e dalla Circolare tecnica di Accredia DC N° 30/2022. L'audit per trasferimento non può avvenire in concomitanza con la sorveglianza o il rinnovo della certificazione.

Un Istituto in possesso di certificazione emessa da altro Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per lo schema di certificazione secondo norma UNI 10891 e/o la norma UNI CEI EN 50518 ed iscritto nell'Elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del DM 115/2014 può (sia in fase di sorveglianza che di rinnovo, fatto salvo il rispetto delle tempistiche di seguito riportate) presentare una richiesta di subentro (transfert) a SI CERT ITALY srl, allegando il certificato in corso di validità e copia del/dei Rapporto/i del precedente Organismo di Certificazione, e sostenendo l'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo: ad esito positivo dell'Audit è emesso il certificato, mantenendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.

Il processo di trasferimento del certificato può avvenire solo tra Organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17065 ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del DM 115/2014.

Il perfezionamento del trasferimento viene eseguito in accordo al documento IAF MD2:2007 e delle successive Risoluzioni IAF, precisando che:

- SI CERT ITALY srl richiede preliminarmente all'Organizzazione titolare del certificato una domanda di trasferimento della certificazione nella quale deve essere riportata la motivazione del trasferimento nonché l'assenza di reclami da parte dei clienti (o la relativa gestione in caso contrario) e l'assenza di pendenze tecnico-economiche con l'Organismo di certificazione cedente (ivi compresi i rilievi di Non Conformità ove presenti);
- Il processo di trasferimento non può essere preso in carico in fase di scadenza della frequenza di sorveglianza e/o rinnovo così come sancite dal DM 115/2014 art. 6, co. 3. Tale termine è fissato in 60 giorni per la sorveglianza e 120 giorni per il rinnovo;
- SI CERT ITALY srl informa l'Organismo di certificazione cedente in merito all'avvio del processo di trasferimento anche in fase di *pre-transfer review*, richiedendo gli atti necessari alla valutazione:
 - Licenza ex art. 134 TULPS;
 - Visura camerale dell'Istituto (ultima disponibile);
 - Verbale Ispettorato Territoriale del MiSE (solo per le Centrali di monitoraggio e ricezione allarme)
 - Certificato/i di conformità in corso di validità;
 - Rapporti di audit dell'ultimo triennio di certificazione completi dei piani di trattamento e azioni correttive ove applicabili;
 - Checklist ministeriali Tab. 1bis_rev.01 e Tab. 2bis_rev.01 completa delle evidenze necessarie alla valutazione dei requisiti minimi;
 - La conferma di assenza di pendenze tecnico-economiche con l'Istituto (escluse le penali di recesso ove previste dalle regole contrattuali);
- SI CERT ITALY srl esegue una valutazione documentale (c.d. *pre-transfer review*) nella quale formalizza il soddisfacimento dei requisiti minimi per il rilascio del certificato. Tale fase viene documentata assicurando che la valutazione sia eseguita da personale qualificato così come previsto all'art. 3 Allegato A e B del DCP del 24.02.2015;
- SI CERT ITALY srl interrompe immediatamente l'iter di trasferimento nei casi in cui:

- La richiesta di trasferimento è stata presentata a ridosso delle scadenze di sorveglianza e/o rinnovo del certificato. Termine fissato in 60 giorni per la sorveglianza e 120 per il rinnovo;
- Nell'accesso agli atti acquisiti in fase di pre-transfer review si evince la presenza di 1 o più rilievi di Non conformità non ancora definitivamente corretti;
- SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di eseguire una visita presso la Centrale (c.d. *pre-transfer review*) finalizzata alla raccolta di ulteriori informazioni necessarie alla conclusione positiva del *pre-transfer review*. Tale visita ha la durata massima di 1 gg/u (un giorno/uomo) e non costituisce e/o sostituisce l'audit per il mantenimento/rinnovo della certificazione né modifica la durata degli audit;
- Ad esito positivo del trasferimento, SI CERT ITALY srl emette il certificato di conformità riportando il medesimo campo di applicazione, la medesima data di prima emissione e scadenza del certificato trasferito. Il certificato riporta inoltre una data di emissione corrente congruente con il completamento del trasferimento ed una nota a precisazione che il certificato è stato emesso in prima emissione da altro Organismo di certificazione. Entro e non oltre 10 giorni, fermo restando le comunicazioni obbligatorie alle Autorità competenti così come previste dal DCP del 24.02.2015 (Prefettura territorialmente competente e Ministero dell'Interno), SI CERT ITALY srl informa l'Organismo di certificazione cedente ed Accredia del completamento dell'istruttoria;
- Restano a carico dell'Organismo di certificazione cedente le comunicazioni obbligatorie alle Autorità competenti così come previste dal DCP del 24.02.2015 (Prefettura territorialmente competente e Ministero dell'Interno), in merito alla revoca della/e certificazione/i a valle del trasferimento della/e certificazione/i. In ogni caso, si informa, che l'Organismo di certificazione cedente è tenuto alla conservazione degli atti acquisiti e dei documenti di audit per un periodo mino di 6 anni così come stabilito ex art. 10 Allegato A e art. 7 Allegato B del DCP del 24.02.2015.

Pertanto, SI CERT ITALY srl o suo Business Partner emette la propria proposta economica che invia all'Istituto unitamente al Regolamento di Certificazione. Nel caso le informazioni ricevute dall'Istituto non fossero complete e/o chiare, SI CERT ITALY srl chiede le necessarie integrazioni.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Istituto, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit di Sorveglianza o di Rinnovo da svolgere.

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e l'Istituto che ha richiesto il subentro della certificazione sono gestiti secondo quanto riportato nel Regolamento di Certificazione.

7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi di gravità decrescente. Tutti i rilievi emessi devono essere controfirmati dall'Istituto di Vigilanza.

7.1. NON CONFORMITÀ

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono da un mancato soddisfacimento, completo o parziale, di un requisito della norma di riferimento (assoluta mancanza della documentazione e/o non applicazione) oppure di un requisito legislativo o di un requisito contrattuale del Committente, riscontrate con evidenze oggettive, che influiscono in modo significativo sulla conformità del Sistema di Gestione, cioè che impediscono in modo costante e continuativo la sistematica e corretta applicazione della parte di Sistema risultata carente, ma soprattutto che non permettano il soddisfacimento dei requisiti relativi al prodotto/processo/servizio, siano tecnici sia legali. Tali anomalie, in particolare, si riferiscono alla violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento (D.M. 269/2010 e s.m.i e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento ai requisiti normativi (D.M. 269/2010 e s.m.i e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).

In fase di audit iniziale non è possibile rilasciare la certificazione in caso di Non Conformità non adeguatamente chiusa (per esempio collegata alla violazione dei requisiti legislativi) per violazione, anche episodica di un requisito normativo di cui agli Allegati A, B, C del D.M. 269/2010 e s.m.i (l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione).

Per le NC riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Istituto la tempistica e la modalità per la risoluzione delle stesse. L'Istituto deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. Infine, l'Istituto deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit, tutta la documentazione necessaria attestante l'avvenuto trattamento delle NC e l'efficacia delle azioni correttive attuate. La verifica di efficacia delle azioni intraprese viene effettuata da SI CERT ITALY srl attraverso audit supplementare in sede e/o verifica attraverso evidenze documentali. Tale verifica supplementare, attestante l'avvenuto trattamento delle NC e delle relative azioni correttive intraprese, deve essere effettuata al massimo entro 3 mesi dalla data del precedente audit.

Le NC riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione del fascicolo dell'Istituto alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine previsto per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del certificato per sei mesi, oppure, nel caso le NC siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i sei mesi il certificato è revocato.

L'attività per la verifica della risoluzione (correzione) delle NC può avvenire:

- su base documentale,
- mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dall'Istituto per dimostrare la completa correzione delle NC e, nel caso non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC, il RGA, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Istituto.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC mediante Audit Supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Istituto al termine dell'Audit (ad esempio: Audit limitato alle sole NC o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione Organizzativa dell'Istituto) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

7.2. NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte quelle anomalie riscontrate con evidenze oggettive che influiscono in modo non significativo sulla conformità del Sistema di Gestione e che non inficiano il prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa. Tali anomalie, che generalmente sono casuali, non ripetitive e non strutturali, non impediscono la sistematica e corretta applicazione della parte di sistema risultata carente. Tali anomalie, in particolare, si riferiscono all'episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e s.m.i. e correlati, norma tecnica cogente o volontaria). In audit iniziale/rinnovo/sorveglianza non è possibile rilasciare/rinnovare/confermare certificazioni in assenza del piano di azioni correttive approvato da SI CERT ITALY e la cui attuazione ed efficacia deve essere verificata nel primo audit successivo utile.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Istituto la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. L'Istituto deve provvedere a definire quindi le modalità di correzione delle NC minori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinate con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari.

L'attività di verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- tramite accettazione della proposta di risoluzione da parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza,
- mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante gli Audit dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori tramite la sola proposta di risoluzione, il RGA valuta la/e proposta/e di correzione inviate dall'Istituto e, nel caso in cui non fosse/fossero ritenuta/e soddisfacente/i, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei

documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Istituto. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC minori mediante Audit supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Istituto al termine dell'Audit (ad esempio Audit limitato alle sole NC minori o Audit su tutti i requisiti di sistema) ed alle condizioni economiche riportate nell'offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner.

Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

7.3. RACCOMANDAZIONI

Sono quei rilievi che rappresentano degli spunti di miglioramento tesi a permettere di gestire aspetti deboli o potenzialmente carenti nei processi che concorrono nella realizzazione e nel controllo dei servizi oggetto di certificazione, la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti.

L'Istituto non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'Istituto, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'Istituto ha recepito, il GA verifica l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la raccomandazione è rilanciata aumentandola di peso in NC minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la relativa raccomandazione è rilanciata con lo stesso peso.

8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il Certificato ha validità triennale a partire dalla data di delibera (data di certificazione e/o rinnovo) ed è emesso a fronte del completamento, con esito positivo, dell'Audit Iniziale. Il mantenimento della sua validità è subordinato al superamento degli Audit di Sorveglianza periodici, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi, e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza, nel caso l'Organizzazione/Istituto intenda rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione per un ulteriore triennio, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un certificato e del rispetto dei contenuti del Regolamento Certificazione, sul certificato sono indicate:

- 1) **La data di prima emissione del certificato:** questa data è relativa alla prima emissione del certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro, corrisponde alla data del certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione indipendente.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione per effetto di estensione o riduzione dello stesso, ecc. (...);
- 3) **La data di scadenza del certificato (ciclo):** questa data indica la scadenza del ciclo contrattuale del certificato che, secondo quanto previsto dai requisiti a cui un Organismo di Certificazione deve rispondere, ha una durata di 3 anni meno un giorno dalla data di prima emissione o emissione per rinnovo del certificato.

(...)

Si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza entro i 12 mesi successivi per la prima sorveglianza, entro 24 mesi per la seconda sorveglianza, per contingenze dell'Organizzazione/Istituto non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata sospensione della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Rinnovo della certificazione prima della scadenza triennale (...), per contingenze dell'Organizzazione/Istituto non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata revoca della certificazione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Il Certificato sarà inoltrato da SI CERT ITALY al Ministero dell'Interno.

In fase di primo rilascio della Licenza Prefettizia all'esercizio delle attività (ex art. 134 del TULPS), l'Istituto di Vigilanza deve presentare alla Prefettura, entro 6 mesi dal rilascio della licenza, il certificato rilasciato da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio della licenza non sia stato ancora rilasciato il certificato, SI CERT ITALY srl rilascia una dichiarazione circa lo stato di avanzamento e le motivazioni della mancata conclusione del processo di certificazione che potrà essere presentata dall'Istituto di Vigilanza.

9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

9.1. CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI DALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

In occasione degli audit di certificazione e rinnovo, SI CERT ITALY richiede all'Organizzazione/Istituto il certificato dei carichi pendenti risultanti esclusivamente dall'Anagrafe tributaria.

Nel caso il citato documento riporti la presenza di debiti non definitivamente accertati, SI CERT ITALY si limiterà in quell'occasione a darne comunicazione alla Prefettura per le relative iniziative di competenza, allegando il certificato acquisito.

Nel caso il documento riporti debiti definitivamente accertati, SI CERT ITALY, effettuate le opportune valutazioni, emetterà dei rilievi così come di seguito indicato:

- a) non conformità: qualora i debiti non siano già oggetto di saldo ovvero di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate o in assenza della sussistenza di idonee referenze bancarie o assicurative per far fronte alla situazione debitoria riportata nel certificato in argomento;
- b) non conformità minore: qualora i debiti in stato di definitivamente accertati siano già oggetto di un piano di rateizzazione approvato dall'Agenzia delle Entrate e sussistano evidenze di rientro (pagamento ratei);

In entrambi i casi di cui sopra, in sede di comunicazione obbligatoria (vedi § 9.2) SI CERT ITALY srl trasmetterà anche il certificato acquisito alla Prefettura e al Ministero dell'Interno per le relative eventuali iniziative di competenza.

È ammissibile nell'ipotesi richiamata nella lettera b) la reiterazione del rilievo solo per monitorare lo stato di avanzamento del piano di rientro sino all'estinzione del debito.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti nei tempi e modalità già sanciti dal DM 115/2014 e dal D.C.P. del 24.2.2015.

9.2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

SI CERT ITALY srl provvede ad inviare alla Prefettura, che ha rilasciato la licenza, ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo mail: 'dipps034.0400@pecps.interno.it', con posta certificata:

- i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di Vigilanza
- le segnalazioni di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato (es. NC collegate alla violazione di requisiti legislativi emesse in verifica iniziale prima del rilascio del certificato, segnalazione di natura tributaria riportate nel certificato dei carichi pendenti).

Tali comunicazioni sono inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta da SI CERT ITALY srl, con decorrenza a partire dalla contestazione del rilievo attraverso il rapporto di Non conformità notificato all'Istituto in sede di audit e consegnato in copia a SI CERT ITALY srl dal RGVI. Tale contestazione interrompe, in fase di verifica iniziale, da subito l'iter di certificazione.

SI CERT ITALY srl, inoltre, comunica al Comitato tecnico, di cui all'art. 260-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S., all'indirizzo dipps034.0400@pecps.interno.it, con posta certificata, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi, nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli Istituti certificati.

10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del Regolamento Certificazione ("Regolamento Certificazione - Requisiti Generali" e del presente "Regolamento Certificazione - Requisiti Tecnici") e dei capitoli e paragrafi in esso contenuti, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la specifica parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta



Regolamento Certificazione – Requisiti Tecnici Servizi degli Istituti di Vigilanza Privata e dei Centri di Monitoraggio e di Ricezione Allarmi - UNI 10891 e UNI 50518

emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai capitoli e paragrafi del Regolamento Certificazione indicati.